

economica alternative ai licenziamenti, come da separata intesa, sottoscritta in data 22 gennaio 2013, ore 4:15, dall'Azienda e dalle RSU che sarà oggetto di referendum da parte dei lavoratori interessati e le cui risultanze saranno comunicate all'Azienda entro il 30 gennaio 2013.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono di incontrarsi in sede ministeriale il giorno 31 gennaio 2013 per la definizione della procedura di licenziamento collettivo alla luce dei risultati referendari.

Pertanto, il Ministero del Lavoro dispone il rinvio della riunione alla data del **31 gennaio p.v. ore 11:00.**

Il presente verbale, consegnato in copia alle Parti, ha valore di formale convocazione per la data suindicata, esentando il Ministero da ulteriori comunicazioni al riguardo.

Letto, confermato e sottoscritto. **ALLE ORE 5,30.**

SOCIETA'

[Handwritten signatures]
Almari
ARPA
REGIONE LOMBARDIA

MINISTERO DEL LAVORO

[Handwritten signature]

OO.SS.
FPCBILMVA
EISC FP Milano
UIL FP2 Milano
Miyun FIALS
USB
LAVORO
PM VAX
VZI SOLUS
RSU
Alo M.C.
V. Mazono
Fonpate Clep
V.G. dot. etc
Di Wip S.
Polemiphere
Stano Tomatto
Gruvia monie
B. S. P.
Pip. D. L. (usi)
Alessandro Uman
P...

Accordo Collettivo e Sindacale

Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito dell'incontro del 21 gennaio 2013 iniziato alle ore 11,00

fra:

da una parte:

- **Ospedale San Raffaele s.r.l.**, in persona dell'Amministratore Delegato dr. Nicola Bedin, nonché degli altri componenti la delegazione aziendale e cioè: Dr. Limardi, Dr. Tredicino, Dott.ssa Peduti, Avv. Pezzini; di seguito indicato anche "Ospedale" o "Società" o "Azienda"

dall'altra parte:

- la **R.S.U. dell'Ospedale San Raffaele nelle persone di**
- Angelo Mulè, Paola Sclavi, Gabriella Salomoni, Elena Bonfanti, ~~Giuseppe Ciriolo, Grazia Monacelli, Giuseppe Basta, Stefano Toninelli, Margherita Napoletano~~, Mario Mauro, Flavio Vailati, Pasquale Magro, Vincenzo Matozzo, Vincenzo Galatioto, ~~Tindaro Di Luca, Pierluigi Previtali e Daniela Rottoli.~~

di seguito, insieme, "le Parti",

1. Finalità del presente Accordo.

Il presente Accordo – sul presupposto dell'attuale scenario di settore e aziendale – prevede una serie di misure destinate a contribuire alle condizioni per un superamento della situazione di perdita e per ottenere la messa in sicurezza dell'Ospedale, nell'interesse di tutte le componenti aziendali ma anche nell'interesse pubblico e della collettività, ed evitare, infine, l'esecuzione, da parte dell'Azienda, dei licenziamenti collettivi nei termini e per i motivi di cui alla Comunicazione di Licenziamento Collettivo del 31 ottobre 2012.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately 10-12 distinct signatures, some appearing to be initials or names like 'P. G.', 'A.M.', and 'M. M.'. The signatures are written over the bottom portion of the text area.

2. Destinatari del presente Accordo.

I destinatari del presente Accordo si intendono esclusivamente i lavoratori del "Comparto".

3. Fruizione delle ferie arretrate.

Con riguardo alle ferie arretrate, non godute al 31 dicembre 2012, si conviene che:

- i. nel 2013 ne dovrà essere fruito almeno il 50%, in aggiunta alla completa fruizione di quelle correnti dell'anno in corso;
- ii. nel 2014 ne dovrà essere fruito l'ulteriore residuo, in aggiunta alla completa fruizione delle ferie correnti del 2014, in modo che comunque entro la fine del 2014 non restino ferie non godute di qualsiasi pregresso periodo.

Le modalità per addivenire a questo risultato sono le seguenti:

- a) Tutti i lavoratori che abbiano un residuo di ferie non fruito al 31 dicembre 2012 dovranno presentare all'Azienda, entro il 15 febbraio 2013, per iscritto, un programma di fruizione di almeno il 50% di detto residuo (di seguito: il **programma ferie**), che escluda i periodi dal 1° giugno al 30 settembre e dal 20 dicembre al 6 gennaio, salvo casi specifici.
- b) Il programma ferie dovrà essere confermato dall'Azienda, per iscritto, nei consueti regimi e tempi di autorizzazione (entro il 20° giorno del mese precedente a quello per il quale è richiesta la fruizione), compatibilmente con le prevedibili esigenze di servizio.
- c) In caso di mancata presentazione del programma ferie, o di programma incompleto o incompatibile (ovvero ad esempio in caso di richiesta di periodi di ferie arretrate consecutivi e non dilazionati), l'Azienda provvederà a determinare d'ufficio i periodi di fruizione del residuo di

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller signatures and initials on the right.

ferie non fruita al 31 dicembre 2012, anche in relazione ad eventuali esigenze derivanti da riduzioni di attività.

- d) L'eventuale residuo di ferie non godute, rilevato a fine 2013, che dovrà in ogni caso essere pari o inferiore al 50%, dovrà tassativamente essere fruito, con le regole di cui sopra, entro il 31 dicembre 2014 presentando in tal caso il programma di fruizione delle ferie residue entro il 10 dicembre 2013.
- e) Resta inteso che il personale assente in aspettativa, maternità, infortunio e malattia lunga fruirà l'intero residuo prima dell'effettivo rientro in servizio compatibilmente con le esigenze di servizio.
- f) Qualora si verifichi che l'obiettivo di cui al presente art. 3.i. non sia in tutto o in parte raggiunto, le Parti si impegnano entro il 15 dicembre 2013 ad individuarne i motivi e alla luce di ciò, qualora la mancata fruizione non sia imputabile ad esigenze aziendali, ad introdurre eventuali misure che consentano comunque una riduzione di costi del Comparto tale da compensare la mancata riduzione di costi derivante dalla fruizione di ferie residue al 31 dicembre 2012 inferiore al 50%.
- g) Qualora si verifichi che l'obiettivo di cui al presente art. 3.ii. non sia in tutto o in parte raggiunto, le Parti si impegnano entro il 15 dicembre 2014 ad individuarne i motivi e alla luce di ciò, qualora la mancata fruizione non sia imputabile ad esigenze aziendali, ad introdurre eventuali misure che consentano comunque una riduzione di costi del Comparto tale da compensare la mancata riduzione di costi derivante dalla fruizione di ferie residue, a tal data, inferiore al 100%.

4. Riduzione del trattamento economico complessivo lordo annuo.

- i. Al fine di conseguire l'obiettivo fondamentale di azzerare la perdita e mettere in sicurezza l'Ospedale, il trattamento economico complessivo

Paralelari AP

loro annuo (TECLA) di ciascun dipendente, a parità di mansione, non potrà aumentare rispetto a quello dell'anno 2012 per effetto della contrattazione aziendale e sarà ridotto, a far data dal 1° gennaio 2013, nella misura percentuale complessiva media del 9% (corrispondente ad euro 9,25 milioni annui lordi), senza toccare in alcun modo i minimi tabellari della fasce già acquisite.

- ii. Per ragioni di equità, ma fermo il risultato finale, la percentuale di riduzione complessiva media di cui al precedente punto i. sarà diversa a seconda delle categorie contrattuali, secondo la seguente tabella:

Categoria	Percentuale di riduzione fissa
B e BS	7,2%
C	8,5%
D	10,3%
DS	10,3%

- iii. Quanto previsto al precedente punto i. avviene con il pieno consenso delle Parti qui stipulanti. Tale consenso delle Parti si intende fornito ad ogni utile fine ed effetto di legge e di contratto, prestandosi comunque consenso per tutto necessario od opportuno per dar validamente luogo alla riduzione del TECLA nei termini sostanziali sopra indicati, che le Parti riconoscono essenziali ed inderogabili per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.
- iv. L'azienda si impegna a comunicare per iscritto alla RSU ed alle OO.SS, trimestralmente, le quantità economiche complessive delle trattenute effettuate a dipendenti, su report mensili. L'azienda comunicherà inoltre semestralmente l'andamento occupazionale mensile ed i relativi eventuali risparmi connessi.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately ten distinct signatures, some appearing to be initials or names, representing the various parties to the agreement.

- v. Ogni sei mesi, in modo da poter disporre del conto economico al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, sarà verificato il risultato netto di bilancio ed evidenziata la reale quantificazione delle riduzioni operate ai sensi del presente Accordo, al fine di eventualmente rivedere, per il periodo successivo, la percentuale di riduzione, restando inteso che in caso di conto economico in perdita, la percentuale di riduzione sarà mantenuta invariata rispetto a quanto individuato al precedente punto i., e restando altresì inteso che l'abbassamento della percentuale di riduzione non potrà in ogni caso determinare il passaggio da un risultato netto positivo ad uno negativo.
- vi. L'Azienda ritiene che il risanamento possa essere ragionevolmente completato entro il 31 dicembre 2014. Conseguentemente, sulla base di tale presupposto, le Parti concordano a che la riduzione del TECLA di cui all'art. 4 cessi a decorrere dal 1° gennaio 2015, fermo restando che la cessazione non avverrà in modo automatico, ma sarà soggetta a verifica e necessiterà del consenso delle Parti, tenuto conto della situazione economica complessiva dell'Ospedale. L'eventuale diniego alla cessazione dovrà essere motivato. A tal fine le Parti si incontreranno entro il 30 novembre 2014.

5. Accordo 2010 e contenuti economici di altri Accordi aziendali.

- i. A parziale deroga della Comunicazione di Disdetta, l'Accordo 2010 (rif. 85 ed il relativo verbale di ratifica del 28 ottobre 2010 rif. 86) verrà "congelato" come segue:

- mantenimento della quota A e del premio efficienza (peraltro in regime di "congelamento" a concorrenza di quanto individuato all'art. 4.i.);

Panella

- definitiva abolizione, risoluzione e abrogazione dello scatto di fascia 2013 e delle quote B, C e D con effetto dal 1° gennaio 2012.
- ii. Resta inteso che l'Accordo 2010, come ridefinito al punto precedente, non è, e per quanto di ragione non sarà, cumulabile con altri analoghi istituti contrattuali previsti o che saranno previsti nel CCNL pubblico o AIOP.
 - iii. Sempre a parziale deroga della Comunicazione di Disdetta, con l'eccezione di quanto evidenziato al precedente punto i., nell'ambito degli Accordi oggetto di disdetta/recesso/risoluzione nella Comunicazione di Disdetta, tutti i contenuti che riguardano una voce retributiva del cedolino-paga (superminimi ed indennità) rimangono in vigore ai valori 2012, escludendosi tutti gli effetti di ulteriori avanzamenti o scatti e comunque di incrementi economici. Tali contenuti economici concorrono a quanto individuato all'art. 4.i.

6. Comunicazione di Disdetta.

- i. A parziale deroga rispetto alla Comunicazione di Disdetta, si evidenziano di seguito due accordi per i quali l'efficacia del suo venir meno è posticipata dal 1° gennaio 2013 al 10 febbraio 2013:
 - Protocollo sulle relazioni sindacali (rif. 32);
 - l'Accordo sale operatorie (rif. 15): restando fermi i trasferimenti già effettuati fino alla data odierna.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi in date da concordarsi nel mese di gennaio 2013 per discutere dei suddetti accordi.

- ii. A parziale deroga rispetto alla Comunicazione di Disdetta, si evidenziano di seguito due accordi per i quali l'efficacia del loro venir meno è posticipata dal 1° gennaio 2013 al 28 febbraio 2013:

Paraleleor

- l'Accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero (rif. 38);
- l'Accordo sulla videosorveglianza (rif. 39 e 40).

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di febbraio 2013 per discutere dei suddetti accordi.

- iii. A parziale deroga rispetto alla Comunicazione di Disdetta, si evidenziano di seguito tre accordi per i quali l'efficacia del loro venir meno è posticipata dal 1° gennaio 2013 al 30 marzo 2013:

- l'Accordo sulla programmazione ferie (rif. 2 bis);
- l'Accordo su pronta disponibilità, turni, ferie e festività, lavoro straordinario (rif. 63, 98 e 99);
- l'Accordo su agevolazione/sconti su prestazioni sanitarie a favore dei dipendenti e dei familiari (rif. 8).

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il primo trimestre 2013 per discutere dei suddetti accordi.

- iv. A parziale deroga rispetto alla Comunicazione di Disdetta, si evidenziano di seguito cinque accordi per i quali l'efficacia del loro venir meno è posticipata dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2013:

- l'Accordo applicazione Dlgs 626/94 (rif. 22);
- l'Accordo per la costituzione della RSU del personale dell'HSR di Milano (rif. 30);
- l'Accordo sui permessi retribuiti (rif. 36);
- l'ipotesi di accordo elezioni RLS (rif. 71);
- l'ipotesi di accordo per il rinnovo della RSU (rif. 88).

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il primo quadrimestre 2013 per discutere dei suddetti accordi.


- v. Le Parti, inoltre, redigeranno un calendario al fine di affrontare ulteriori tematiche oggetto dei precedenti accordi non più efficaci dal 1° gennaio 2013.

Handwritten signatures of various individuals, including some that appear to be official or representative signatures.

7. Applicazione del CCNL AIOP.

- i. A parziale deroga della Comunicazione di Disdetta, a decorrere dal 1° luglio 2013 verrà data applicazione esclusiva al CCNL AIOP, in sostituzione del CCNL Pubblico (in quanto compatibile), per l'intera parte normativa e per la parte economica limitatamente agli artt. 45 (il sistema di classificazione del personale) e 49 (retribuzione). La residua parte economica di cui al titolo VII del CCNL AIOP sarà applicata a seguito della eventuale cessazione della riduzione di cui all'art. 4 del presente Accordo.
- ii. Ogni eventuale nuova assunzione, anche prima del 1° luglio 2013, avverrà applicando il contratto AIOP nella sua formulazione integrale, restando inoltre inteso che il relativo trattamento economico sarà costituito esclusivamente da quanto previsto dal medesimo CCNL AIOP.
- iii. Limitatamente al personale del Comparto in servizio alla data della stipula del presente contratto, resta inteso che:
 - è prevista l'introduzione di un'indennità ad personam non assorbibile che consenta di mantenere inalterato il minimo tabellare della fascia attualmente acquisita a parità di periodo di rinnovo contrattuale tra il CCNL AIOP e l'attuale contrattazione collettiva; eventuali ulteriori differenze positive rispetto ai minimi salariali saranno conservate come voci "ad personam" assorbibili (e anche passibili di conguaglio);
 - il passaggio avverrà senza variazione dell'orario di lavoro (nessun passaggio da 36 ore a 38 ore), con il mantenimento del relativo tabellare;
 - verranno mantenute tutele integrative a sostegno della maternità (integrazione fino al 100% dell'indennità di maternità obbligatoria, integrazione fino al 100% del primo mese di



congedo parentale del primo anno di vita del figlio, riconoscimento fino a 30 giorni di permesso retribuito al 100%, in caso di malattia documentata del figlio, entro il terzo anno di vita dello stesso).

8. Inscindibilità delle clausole di questo accordo.

Le clausole di questo Accordo sono inscindibili (e pertanto l'applicazione di una di esse implica l'accettazione anche delle altre, e viceversa); esse prevalgono su, e sostituiscono, ogni eventuale diverso accordo o intesa sulla medesima materia.

9. Impegno dell'Azienda non dar corso ai licenziamenti collettivi di cui alla Comunicazione di Licenziamento Collettivo.

Con la sottoscrizione del presente accordo, a condizione di quanto evidenziato al successivo art. 11, le Parti convengono che l'Azienda ritiri la procedura di licenziamento collettivo avviata con la Comunicazione di Licenziamento Collettivo di cui in premessa, fermo restando l'impegno dei firmatari del presente accordo alla piena esecuzione dello stesso nel rispetto della normativa vigente, escludendo comportamenti non coerenti con gli effetti del presente accordo.

10. Rimozione e superamento di ogni contraria eccezione.

Le Parti si danno atto e confermano che viene rimossa e comunque superata ogni eventuale eccezione contraria a quanto previsto in questo contratto, e/o comunque non congrua con la finalità di cui all'art. 1.

11. Tempi e modi della definitiva sottoscrizione del presente Accordo

La R.S.U. sottoporrà il testo di questo Accordo a referendum dei lavoratori, da esaurirsi entro martedì 29 gennaio p.v., e ne comunicherà l'esito per iscritto

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or full names, representing the various parties to the agreement.

all'Azienda (con la formula: "approvato", "non approvato") entro mercoledì 30 gennaio p.v.

Le Parti, in caso di "approvato", si incontreranno sempre presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data giovedì 31 gennaio p.v. alle ore 11,00 per la definitiva sottoscrizione del presente Accordo che sancisce il ritiro della procedura di cui alla Comunicazione di Licenziamento Collettivo del 31 ottobre 2012. Ivi, la R.S.U. assumerà, secondo il testo del presente Accordo, tutti gli specifici impegni, anche comportamentali, anche ai fini della corretta ed integrale esecuzione di tutto quanto qui previsto.


Le Parti, in caso di "non approvato", si incontreranno presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sempre in data giovedì 31 gennaio p.v. alle ore 11,00 per l'esaurimento, in un'unica sessione, della fase amministrativa della procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991 di cui alla Comunicazione di Licenziamento Collettivo e relativi n. 244 esuberi.

Le Parti convengono che al fine di consentire lo svolgimento del referendum la retribuzione relativa al mese di gennaio 2013 sarà ridotta unicamente delle voci retributive relative all'Accordo 2010. Resta inteso che in caso di mancata approvazione del presente accordo in sede referendaria, nel mese di febbraio 2013 l'Azienda provvederà automaticamente anche al recupero relativo al mese di gennaio 2013 degli altri elementi retributivi oggetto di disdetta.


Antonio






0. 
